**IL TRIBUNALE DI PADOVA**

**Sezione I civile**

Il Tribunale, composto dai signori magistrati

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente rel.

d.ssa Paola Rossi Giudice

d.ssa Silvia Segalina Giudice

nel procedimento n. [redacted] di opposizione ex artt. 205 e ss. CCII promosso da

[redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted]

nei confronti di

[redacted] (c.f. [redacted]) in persona del Curatore pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. [redacted]

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Premesso che il dott. [redacted] ha chiesto di essere ammesso in prededuzione al passivo della Liquidazione Giudiziale in epigrafe per l'importo di € 23.768,94, oltre interessi legali pari ad € 544,73, quale compenso relativo alla funzione di Esperto nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi della società [redacted] in liquidazione; che il Giudice delegato, accogliendo l'eccezione di inadempimento sollevata dal Curatore in sede di progetto

di stato passivo[1], ha rigettato la domanda di insinuazione; che, con ricorso depositato in data 30.12.2025, il dott. [redacted] ha proposto opposizione ex artt. 205 e ss. CCII articolando essenzialmente due motivi: i.) è stato contestato l'assunto della Curatela a mente del quale già al momento della presentazione della composizione negoziata della crisi era in atto una risalente insolvenza: posto che la richiesta di conferma delle misure protettive aveva trovato accoglimento nell'ordinanza del 7.12.2023, ad avviso dell'opponente era proprio siffatta circostanza a sconfessare e contraddire la tesi della curatela secondo la quale il progetto di piano era a prima vista incompatibile con qualsiasi possibilità di risanamento o riequilibrio; ii) è stato contestato il rilievo relativo alla diligenza professionale del dott. [redacted] nello svolgimento dell'incarico di Esperto della CNC [redacted], considerato che questi ha seguito tutte le norme previste dal codice della crisi in materia di composizione negoziata, ha espresso il proprio parere ogni volta che gli è stato richiesto, ha partecipato a tutte le udienze, ha mantenuto stretti contatti sia con l'imprenditore che con i dipendenti dell'azienda, ha intavolato negoziazioni con tutti i possibili soggetti coinvolti, ha introdotto un sistema di controllo di gestione interno in grado di rilevare giorno per giorno il risultato di gestione per intraprendere poi gli opportuni provvedimenti, ha incentivato i responsabili alle vendite a trovare nuovi clienti, ha tenuto, anche se non richiesto dalla normativa ai soli fini della trasparenza del proprio operato e della veridicità di quanto attestato, il Libro dei Verbali dell'Esperto, vidimato in data 05 gennaio 2024, dal Registro delle Imprese di Padova, dove ha elencato tutte le proprie attività.

Si è costituita la Curatela, la quale ha contestato i due motivi di opposizione e concluso per il rigetto dell'opposizione.

---

[1] "*il Curatore è legittimato a sollevare l'eccezione di inadempimento, secondo i canoni volti a far valere la responsabilità contrattuale, con il (solo) onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione, ad opera del contraente in bonis, della prestazione o l'incompleto adempimento da parte dello stesso, restando, per contro, a carico di quest'ultimo l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l'imputazione a fatti esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell'evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento – ora apertura liquidazione giudiziale (Cass. Civ. 14.3.25 n. 6838; Cass. 10.3.25, 6382; Trib. Padova 3.7.2025 in www.ilcaso.it).. Ritiene il Curatore che la situazione della Società di conclamata ed irreversibile insolvenza fosse tale da non consentire l'accesso alla Composizione negoziata della crisi e che lo stesso progetto di piano fosse a prima vista incompatibile con qualsiasi possibilità di risanamento o riequilibrio. Il Curatore, pertanto, in base all'orientamento della giurisprudenza in precedenza citata, eccepisce ex art. 1460 c.c., l'inadempimento dell'istante*"

****

L'opposizione è infondata.

Ed invero, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla Curatela può trovare accoglimento in ragione dei rilievi che vengono di seguito riportati.

L'esistenza di una situazione di insolvenza già al momento dell'accesso alla CNC tale da giustificare la proposizione di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, è comprovata dagli stessi documenti contabili, richiamati dalla curatela: dall'esame dei bilanci 2021–2023 si ricava, infatti, che la società [redacted] aveva registrato delle perdite al 31.12.2021 per Euro 92.911,00, al 31.12.2022 per Euro 2.968.856,00, al 31.12.2023 per Euro 849.142,00, mentre nel bilancio provvisorio al 31.12.2024, non ancora approvato le perdite ammontavano ad Euro 3.307.380,53. Il patrimonio netto nell'ultimo bilancio approvato (al 31.12.2023) risultava negativo per Euro 3.691.132,00. Non v'è dubbio, allora, che la società, al momento dell'ingresso nella Composizione Negoziata, risultava versare in uno stato di insolvenza conclamato, non essendo più in grado di produrre utili, ma solo rilevanti perdite di esercizio, come puntualmente confermato nel 'piano di risanamento' (doc. 2 allegato al ricorso per misure protettive), ove si dava atto, per l'esercizio 2022, di un attivo di euro 2.882.419, a fronte di un passivo di euro 5.724.409, per una perdita di esercizio di euro 2.968.856 e un patrimonio netto negativo per euro 2.841.990, …"Situazione non migliorata nei primi 8 mesi del 2023 […] risultando ad agosto 2023 […] perdite di esercizio per euro 480.959 e un patrimonio netto negativo per euro 3.322.950. È quindi evidente che l'attività è da tempo esercitata in perdita e che, in assenza di un piano di risanamento adeguato, la sua continuazione non può che aumentare l'indebitamento e danneggiare i creditori sociali.".

Orbene, siffatti dati di bilancio avrebbero dovuto indurre l'Esperto a non considerare il piano attendibile, attesa anche l'assenza di concrete interlocuzioni con il ceto creditorio, e in particolare con il creditore erariale, pur prevedendosi, comunque, la falcidia del relativo importo con soddisfo parziale del 14%, al di fuori di una ipotesi di transazione fiscale, all'epoca dei fatti, ammessa solo in caso di concordato e di omologa di accordi di ristrutturazione del debito. È, quindi, evidente che non

potendo operare la transazione fiscale, il pagamento nella percentuale come indicata rendeva il piano certamente non praticabile.

Altro elemento di non fattibilità (o di improbabile fattibilità) del piano di risanamento era costituito dal riferimento alla cessione del ramo d'azienda a favore di [redacted]: si trattava di una mera manifestazione di interesse, per la quale non era stato versato né alcuna cauzione né una garanzia, elemento che rendeva affatto aleatoria l'ipotesi di risanamento.

Che la società fosse già in una situazione di irreversibile insolvenza con un piano di risanamento non fattibile era circostanza che l'Esperto avrebbe dovuto conoscere e rilevare già all'avvio della CNC, la cui presentazione doveva risultare strumentale a ritardare l'avvio della procedura di liquidazione giudiziale.

Orbene, posto che la regola generale in materia di CNC è rappresentata dall'obbligo di non pregiudicare l'interesse dei creditori, dovendo evitarsi il compimento di qualsiasi atto idoneo a causare il depauperamento del patrimonio e scongiurare in qualsiasi modo l'aggravamento del dissesto, e considerato che siffatto obbligo deve intendersi esteso anche all'Esperto, l'inadempimento di quest'ultimo appare evidente laddove si consideri che nel periodo della CNC la società [redacted]ha subìto un incremento del deficit patrimoniale: confrontando i valori patrimoniali della società [redacted] (differenza tra attivo e passivo) relativi al momento dell'accesso alla cnc e a quello di apertura della liquidazione giudiziale, si può concludere che nel lasso di tempo considerato il passivo è risultato incrementato di € 1.527.269.

Un ulteriore elemento di dispersione di valore è dato dalla vicenda relativa all'azienda: a fronte di una valutazione alla data del 31.12.2023 di € 480.000 (cfr. perizia dott. [redacted]), non è stato possibile ricercare una soluzione di cessione attraverso una procedura competitiva per effetto della scelta di accedere alla CNC, così finendo per vanificare ogni ipotesi di trasferimento.

Il non aver impedito l'aggravamento del passivo e la dispersione degli elementi attivi patrimoniali è certamente ascrivile all'operato dell'Esperto in termini di negligenza, il quale avrebbe dovuto, previa valutazione dell'inadeguatezza del piano di risanamento, impedire la continuazione della CNC e quindi evitare l'aumento dell'indebitamento con evidente pregiudizio per i creditori: siffatta evidenza è stata

rappresentata in maniera compiuta nell'ordinanza 2.4.2024[2] con la quale il Tribunale non ha prorogato le misure protettive, ancorché l'Esperto avesse espresso parere favorevole sulla base di un'affermata e non provata disponibilità dei creditori alla prosecuzione della CNC.

Del tutto priva di fondamento è l'affermazione di parte opponente secondo la quale l'Esperto, non essendo né sindaco né revisore né amministratore, ma solamente un negoziatore, avrebbe il ruolo di facilitatore delle trattative e del raggiungimento degli obbiettivi di risanamento: ed invero, ottenuta la nomina, l'Esperto ha il compito di analizzare la situazione economico-finanziaria dell'azienda e di verificare la fattibilità del piano di risanamento, cioè di valutare se il progetto di piano presentato dall'imprenditore sia idoneo o "non manifestamente inidoneo" a superare la crisi. Se, infatti, ritiene che non vi siano elementi fattuali per il risanamento, deve dichiararlo immediatamente per evitare il prolungarsi di una procedura inutile. Non v'è dubbio allora che il controllo cui è chiamato l'Esperto dev'essere continuo, caratterizzato da un vaglio critico delle informazioni fornite dall'imprenditore e di quelle acquisite *aliunde,* e deve portare immediatamente all'interruzione della CNC laddove emergano informazioni fornite dall'imprenditore non coerenti ed elementi di forte criticità.

Nel caso di specie, la condotta tenuta dal dott. [redacted] in seno alla CNC, cioè l'aver seguito tutte le norme previste dal codice della crisi, l'aver espresso il parere per le

[2] "Deve innanzitutto evidenziarsi come la ricorrente si trovi in stato non solo di crisi ma di insolvenza, con un'attività d'impresa che non è in grado di produrre utili ma rilevanti perdite di esercizio. Si richiama quanto indicato nel 'piano di risanamento' (doc. 2 allegato al ricorso per misure protettive), ove si dà atto, per l'esercizio 2022, di un attivo di euro 2.882.419, a fronte di un passivo di euro 5.724.409, per una perdita di esercizio di euro 2.968.856 e un patrimonio netto negativo per euro 2.841.990. Situazione non migliorata nei primi 8 mesi del 2023 […] risultando ad agosto 2023 […] perdite di esercizio per euro 480.959 e un patrimonio netto negativo per euro 3.322.950. È quindi evidente che l'attività è da tempo esercitata in perdita e che, in assenza di un piano di risanamento adeguato, la sua continuazione non può che aumentare l'indebitamento e danneggiare i creditori sociali." (cfr. p. 8, Ordinanza); – "non vi siano solide basi per cui 'costruire', tale, ipotetico, progetto alternativo, lo dimostra, quanto all'offerta di acquisto di ramo d'azienda allo stato formulata […] che la stessa è priva di determinatezza e definitività (è l'esperto a dire che 'tale importo potrebbe essere ulteriormente aumentato per una cifra ancora da definire, qualora uno degli storici clienti di [redacted] accettasse come nuovo fornitore la società subentrante [redacted] relazione 8.3.2024); è inoltre priva di vincolatività, non risulta essere assistita da adeguata garanzia, e ricomprende peraltro anche i beni della controllante [redacted], a cui andrebbe una parte imprecisata del ricavato. Manca poi allo stato la stima del valore del ramo d'azienda, neppure individuato nella sua oggettività, e manca l'individuazione del valore dei beni della ricorrente e di quelli della controllante presenti nel sito produttivo della ricorrente […]" (p. 10, Ordinanza); – "Nel contesto sopra descritto, la concessione della misura cautelare richiesta, date le gravi lacune del progetto di risanamento, l'assenza di concrete e coerenti iniziative per il superamento della crisi e, inoltre, l'assenza di effettive trattative, pur a fronte del lungo tempo intercorso dall'inizio della composizione negoziata, non appare in alcun modo funzionale a garantire – nemmeno in astratto – il buon esito delle trattative.".

misure protettive e per la loro proroga, non è sufficiente, di per sé, ad esaurire l'obbligo a suo carico e a integrare l'assolvimento del canone di diligenza professionale richiesto: è proprio l'art. 2 del Protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.9.2021, che prescrive che l'Esperto, in qualunque momento reputi che non vi siano o siano venute meno le prospettive di risanamento, debba darne notizia all'imprenditore e al Segretario generale della Camera di commercio competente perché venga disposta l'archiviazione del fascicolo.

Considerati i dati di bilancio sopra richiamati, nonché l'inadeguatezza del piano di risanamento sia sotto il profilo della coerenza con la situazione concreta sia avuto riguardo alla fattibilità giuridica di esso (il riferimento è, in primis, al debito erariale), l'Esperto, una volta riscontrata l'evidente situazione di insolvenza non reversibile, avrebbe dovuto concludere per l'assenza dei presupposti di attuabilità del piano proposto.

L'eccezione di inadempimento sollevata dalla Curatela deve, pertanto, trovare accoglimento in ragione dell'accertata inesattezza e incompletezza della prestazione dovuta dall'Esperto, a nulla rilevando che nel caso di specie l'obbligazione andasse qualificata come obbligazione di mezzi e non di risultato: il contenuto dell'obbligazione non si estende al conseguimento del risultato, ma riguarda la modalità attraverso la quale l'attività professionale si è svolta, se cioè in linea con il parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, 2 co., c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione.

L'opposizione, pertanto, va rigettata, con il favore delle spese per la Curatela resistente.

**p.q.m.**

Il Tribunale,

1. **RIGETTA** l'opposizione ex art. 206 CCII proposta da [redacted]
2. **CONDANNA** [redacted] (C.F.: [redacted]) a pagare alla Liquidazione Giudiziale [redacted] in liquidazione (c.f. [redacted]) in persona del Curatore pro-tempore le spese di lite, che si

liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre al rimborso per spese generali del 15%, cpa ed iva.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.9.2026

Il Presidente

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni